



COMUNE DI ASCOLI PICENO

“MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA”

SERVIZIO PROBLEMI ABITATIVI

IL DIRIGENTE

Ai sensi dell'art.11 della Legge n. 431/98 con il quale viene istituito presso il Ministero LL.PP. un Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione privata;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Marche n. 943 del 27/06/2012 e n. 1065 del 16/07/2012, relative alle procedure e indirizzi per il funzionamento del Fondo Nazionale medesimo;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 169 del 18/09/2012;

Vista la propria determinazione n. 1459 del 21/09/2012

Indice

BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI RESIDENZIALI PRIVATE PER L'ANNO 2012

Art. 1 - OGGETTO

Ai sensi dell'art.11 della Legge n. 431/98 è istituito un Fondo Nazionale per l'integrazione del pagamento dei canoni di locazione a favore degli inquilini che sostengono un canone locativo eccessivamente oneroso rispetto al proprio reddito.

Art. 2 - REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari conduttori di immobili in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

OGGETTIVI:

- a) contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di Legge e che abbia ad oggetto un alloggio di proprietà privata o comunque non soggetto alla generale disciplina degli alloggi E.R.P. ;
- b) canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore ad € 700,00
- c) conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A1, A8 e A9;

SOGGETTIVI :

- d) **cittadinanza** italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se munito di permesso o carta di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs. 25/7/1998 n.286 come modificati dalla Legge 30/07/02 n.189 e deve risiedere nel territorio della Regione Marche da almeno 5 anni oppure risiedere da almeno 10 anni nel territorio nazionale;
- e) **residenza anagrafica** nel Comune di Ascoli Piceno e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- f) **mancanza di titolarità**, su tutto il territorio nazionale, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'articolo 2 – secondo comma – della legge regionale n. 36 del 19/12/2005 e s.m.i.;
- g) **valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, e successive modificazioni e integrazioni, desunti dai redditi prodotti nell'anno 2011, non superiore a € **5.577,00** (importo annuo

dell'assegno sociale); il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale.

h) **incidenza** tra il canone annuo (al netto degli oneri accessori) ed il valore ISEE non inferiore al 30%. Il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall'ultimo aggiornamento ISTAT, ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

I valori indicati nelle precedenti lettere g) ed h) determinano la collocazione dei concorrenti nella "fascia A".

Art. 3 – RISERVA

Nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Regione Marche è istituita una riserva del finanziamento per sostenere la locazione di famiglie svantaggiate in cui **il richiedente ovvero un componente del nucleo familiare** si trovi nello stato di "ex lavoratore dipendente che non goda di indennità o che abbia una indennità a seguito di licenziamento, **che abbia perso il lavoro dal 1° gennaio 2010 a causa di:**

- licenziamento; - dimissioni per giusta causa; - mancato rinnovo di un contratto a termine (vi rientrano i lavoratori che hanno maturato a partire dall'1/09/2009 un periodo lavorativo di almeno 3 mesi, ovvero 90 giorni, con uno o più contratti anche non continuativi. In quest'ultima fattispecie sono ricompresi e con le stesse modalità, i lavoratori subordinati (anche quelli con contratto di somministrazione e di apprendistato) ed i contratti di collaborazione". I cittadini residenti, in possesso dei requisiti specifici per la riserva devono possedere anche i requisiti oggettivi e soggettivi indicati nel predetto articolo 2) e, oltre ai valori definiti per la collocazione nella "fascia A" descritti nelle precedenti lettere g) ed h) del predetto art. 2), possono partecipare anche i concorrenti che rientrano nei valori individuati per la collocazione nella "fascia B" e cioè con valore ISEE relativo ai redditi percepiti nell'anno 2011 non superiore ad €. 11.154,00 e con incidenza del canone di locazione non inferiore al 40%;

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente in nucleo familiare monopersonale.

Il reddito ISEE corrente deve essere rimodulato convenzionalmente dai CAF con l'abbattimento della quota di reddito da lavoro dipendente, nei limiti indicati nella delibera di Giunta Regionale n. 250 del 23/02/2009.

Art. 4 – INFORMAZIONI E MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di contributo, in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal sito internet www.comune.ascolipiceno.it ed in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Problemi Abitativi, situato in corso Mazzini, 307 (ex Palazzo Colucci) a cui ci si potrà rivolgere per informazioni nei seguenti orari di ricevimento al pubblico:

Lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

Qualora la domanda pervenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato domanda di contributo.

Art. 5 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire al Servizio Protocollo Generale del Comune di Ascoli Piceno in Piazza Arringo, 1 entro e non oltre **il giorno 15 novembre 2012**, pena l'esclusione dal bando stesso. In caso di trasmissione della domanda tramite raccomandata farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Art. 6 - NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve indicare se ha già percepito o presentato altra richiesta di contributi per il pagamento dei canoni locativi relativamente al medesimo periodo precisando il contributo eventualmente già percepito; in tal caso il Comune concederà un contributo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente Bando e la somma già percepita.

Art. 7 - VERIFICHE

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese in domanda sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia, le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di Legge e non sarà concesso il contributo.

Art. 8 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente – redditi anno 2011), rientranti entro i valori di seguito indicati:

- Fascia “A” - il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 30% per un massimo di € 2.788,50 corrispondente a ½ dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- Fascia “B” - il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 40% per un massimo di € 1.394,25 corrispondente a ¼ dell'importo annuo dell'assegno sociale.
- Il contributo verrà concesso soltanto se quantificato in almeno € 10,00.

Art. 9 - RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI

Il Fondo a disposizione verrà ripartito in relazione a due distinte graduatorie formulate con i criteri stabiliti con delibera di Giunta comunale n.169/2012 e, per i concorrenti in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2) - generalità di cittadini inclusi nella fascia A - il contributo sarà ridotto in proporzione tale da soddisfare 2/3 delle domande; per i concorrenti in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 3) – Riserva, il contributo sarà ridotto in proporzione tale da soddisfare tutte le domande.

Art. 10 – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

- **valore ISEE**, riferito all'ultima dichiarazione dei redditi:
 - da € 0,00 ad € 2.500,00 punti 6
 - da € 2.501,00 ad € 5.500,00 punti 5
- **incidenza del canone annuo sul valore ISEE:**
 - dal 45% al 55% punti 2
 - dal 56% al 70% punti 3
 - oltre il 71% punti 4
- **presenza nel nucleo familiare di minorenni** (che non abbiano compiuto il 18° anno di età):
 - per ciascun minorenne punti 0,5 fino ad un massimo di punti 3;
- **presenza nel nucleo di persone diversamente abili** con una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o affetti da menomazione di qualsiasi genere in caso di minorenne;
 - per ciascuna persona diversamente abile punti 0,5 fino ad un massimo di punti 2;

Art. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali trasmessi dai concorrenti con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando ai sensi del D.Lgs n.196/03 (T.U. Privacy)

Dalla civica residenza, 28 settembre 2012

IL DIRIGENTE
Dott. Maurizio Cacciatori